



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 4275 7/11/2015 del 25 FEB. 2015 Pos. Coll. e Coord. n. 2

Palermo 25 FEB. 2015

Oggetto: Organi di controllo degli Istituti autonomi per le case popolari della Sicilia. Procedure di riattivazione.

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRA-  
STRUTTURE E DELLA MOBILITA'  
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei  
trasporti  
(Rif. Serv. 13. n. 5023 del 4 febbraio 2015)

PALERMO

1 - Con la nota in riferimento codesto richiedente rappresenta che tutti i collegi dei revisori presso gli Istituti autonomi case popolari sono stati nominati nel 2011 e che a seguito delle elezioni regionali dell'ottobre 2012 andava rinnovata la nomina dei componenti (con funzioni di presidente) designati dalla Giunta regionale che, ad oggi, non ha provveduto a tale adempimento.

Si evidenzia nella richiesta che poichè detti organi costituiscono collegi perfetti, gli stessi non possono operare se non previa loro integrale ricostituzione e tale impossibilità è pregiudizievole per il buon funzionamento degli Istituti i cui bilanci e consuntivi vengono sottoposti all'approvazione dell'Amministrazione regionale senza relazione dei revisori (cfr. parere di quest'Ufficio 12 agosto 2009, n. 131/2009 richiamato da codesto richiedente).

Nella nota si continua sottolineando che a norma dell'articolo 6 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il collegio in questione è composto :



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Paolo Chiapparronei tel 091.7074874 - e.mail: paolo.chiapparronei@regione.sicilia.it

- da un sindaco con funzioni di presidente, nominato dalla Giunta regionale;
- da un sindaco nominato dal consiglio provinciale;
- da un rappresentante del Ministero del tesoro scelto fra gli impiegati della carriera direttiva degli uffici periferici competenti per territorio.

A i predetti componenti, l'art. 48, comma 1, dell'al.r. 28 dicembre 2004, n. 17 <sup>1</sup> ha aggiunto altri due componenti:

- il quarto designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, scelto fra i dipendenti dell'assessorato o tra gli iscritti all'albo nazionale dei revisori contabili;
- il quinto designato dall'amministrazione o ente da cui l'Istituto dipende o che su di esso esercita poteri di controllo e vigilanza.

Ciò premesso si evidenzia che sono intervenute disposizioni legislative (art. 2, commi 7 e 8 della l.r. 16 dicembre 2008, n. 19 <sup>2</sup> ed art. 6 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con l. n. 122/2010) <sup>3</sup> che impongono di limitare a tre il numero dei componenti dei collegi ed a tal fine viene riferito sia in corso un'apposita iniziativa legislativa.

<sup>1</sup>) L.R. 28-12-2004 n. 17 - Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.

Art. 48 Organi di controllo

1. In ogni organo di controllo interno devono essere presenti un componente effettivo designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, scelto tra i dipendenti in servizio dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze o tra gli iscritti all'albo nazionale dei revisori contabili istituito con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e un componente effettivo designato dall'amministrazione da cui l'ente o azienda dipende o che ne ha il controllo o vigilanza, scelto tra gli iscritti all'albo nazionale dei revisori contabili istituito con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

<sup>2</sup>) L.R. 16-12-2008 n. 19 - Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

Art. 2 Abrogazioni e modifiche di norme.

(omissis)

7. Il numero dei componenti nominati in rappresentanza della Regione negli organi delle società partecipate e degli enti sottoposti a vigilanza e controllo non può eccedere le tre unità.

8. Qualora in un organo degli enti di cui al comma 7 siano previsti più di tre componenti effettivi in rappresentanza della Regione e gli stessi siano designati o nominati da diversi rami dell'Amministrazione regionale, al momento del rinnovo, i componenti sono ridotti a tre e sono nominati con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale.

<sup>3</sup>) D.L. 31-5-2010 n. 78 - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Art. 6 Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

(omissis)

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6.



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Paolo Chiapparronei tel 091.7074874 - e.mail: paolo.chiapparrone@regione.sicilia.it

Nelle more dell'adozione di tale provvedimento, si chiede l'avviso dello scrivente sulla possibilità di nominare comunque tre soli componenti .

2. In ordine al tema prospettato va evidenziato che, nella fattispecie, la riduzione in via amministrativa del numero dei revisori non è praticabile atteso che la composizione del collegio in questione è stabilita dalle disposizioni legislative sopra richiamate, che non possono essere disapplicate non risultando assolutamente incompatibili con quelle indicate da codesto richiedente sulla limitazione del numero dei componenti.


Va infatti considerato che l'articolo 6, commi 7 ed 8 della l.r. n. 19/2008 non si riferisce al numero totale dei componenti degli organi collegiali, ma limita ad un massimo di tre quelli nominati in rappresentanza della Regione, mentre l'articolo 6 del d.l. n. 78/2010 si riferisce alla riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo degli enti pubblici per mezzo di una modifica dei rispettivi statuti da parte degli enti stessi o delle amministrazioni pubbliche vigilanti.

Peraltro la riduzione in via amministrativa da cinque a tre dei revisori comporterebbe la discrezionale eliminazione di due (quali?) rappresentanti col rischio di rendere illegittimo il provvedimento per violazione di norme legislative tutt'ora vigenti.

Avv. Paolo Chiapparrone



L'AVVOCATO GENERALE  
Cons. Romeo Palma



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Paolo Chiapparrone tel 091.7074874 - e.mail: paolo.chiapparrone@regione.sicilia.it